




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE ZERBI - MILONE"  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale  
Piazza Martiri d'Ungheria, 89015 Palmi (RC) - Tel.: 0966/22604 - 22802  
C.M. RCIC82100T - C.F. 91006790801  
Email: rcic82100t@istruzione.it - PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icdezerbimilone.gov.it](http://www.icdezerbimilone.gov.it)



*Anno Scolastico 2018-2019*



## **Art. 1 - Norme relative al tempo-scuola.**

- a) Gli alunni devono entrare nell'Istituto al suono della prima campanella e recarsi con rapidità nelle proprie aule. È permessa una sosta al distributore automatico di bevande e snack, il cui utilizzo è vietato nel resto della giornata.
- b) Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe se accompagnati all'interno del plesso da un genitore, che dovrà apporre una firma in un apposito registro presso la postazione del collaboratore scolastico. In caso contrario, il ritardo dovrà essere giustificato la mattina successiva dal genitore di persona o tramite richiesta scritta.  
Il docente in classe è tenuto ad annotare sul registro il ritardo, autorizzandolo in vece del DS, al fine di poter valutare l'episodicità o la frequenza dei ritardi.
- c) Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze degli alunni dei giorni precedenti, prendendone nota sul registro di classe.  
Le giustificazioni devono essere redatte esclusivamente nel libretto scolastico personale, firmate dal genitore o da chi ne fa le veci e siglate dal docente.  
In assenza di giustificazione l'alunno sarà comunque ammesso in classe, contemporaneamente verrà avvisata la famiglia che sarà tenuta a regolarizzare al più presto la posizione.
- d) Le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, se determinate da malattia devono essere giustificate con l'esibizione di un certificato medico che attesti l'idoneità alla riammissione.
- e) Le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, se determinate da cause diverse dalla malattia devono essere preventivamente concordate con il DS.
- f) Le assenze collettive devono essere preventivamente comunicate, specificando il motivo della protesta che si vuole mettere in atto, e vanno comunque giustificate dal genitore.
- g) Il coordinatore di classe, interclasse, intersezione avrà cura di monitorare mensilmente il numero di assenze, fornendo ai responsabili di plesso una tabella riassuntiva che sarà consegnata alla segreteria per l'aggiornamento del registro generale delle assenze.
- h) Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo per gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia e previa autorizzazione da parte del DS o di un suo rappresentante. La richiesta di uscita anticipata va compilata e firmata presso la postazione del collaboratore scolastico, che avviserà il docente in classe, il quale, dopo aver annotato l'orario di uscita sul registro, gli affiderà l'alunno per la consegna al genitore.  
Il genitore impossibilitato a recarsi a scuola potrà delegare una persona maggiorenne, dotandolo di delega scritta e fotocopia del proprio documento di identità. Il delegato dovrà esibire un documento attestante la propria identità, il cui numero identificativo sarà debitamente registrato.
- i) Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dovrà avvenire, in modo ordinato e composto, sotto la vigilanza del docente dell'ultima ora che li accompagnerà sino al portone d'uscita.  
È consentito agli alunni prepararsi anticipatamente all'uscita solo cinque minuti prima del suono della campanella, rimanendo nell'aula senza accedere nei corridoi per sostarvi.
- J) È previsto un intervallo della durata di dieci minuti, dalle ore 10.00 alle ore 10.10 (salvo eccezioni dovute a specifiche esigenze dei plessi). Solo in quel lasso di tempo gli alunni sono autorizzati a consumare la colazione; s ricorda che non è educazione bere continuamente dalle bottigliette mentre è in corso la lezione e pertanto si consiglia di bere in occasione dell'intervallo.
- K) L'accesso ai bagni è consentito dalle ore 8.30 alle Ore 12.30 una sola volta, tranne casi eccezionali documentati da certificazione medica o valutati tali dal docente. le uscite saranno annotate su apposito registro.

**Art. 2 - Obblighi generali e norme di comportamento di base.**

- a) Gli alunni devono presentarsi a scuola dotati dell'occorrente necessario per tutte le attività didattiche e con le consegne scritte, orali e pratiche affidate per casa svolte con cura; il loro abbigliamento deve essere consono alla dignità del luogo.
- b) Gli alunni devono mantenere in classe il posto che viene loro assegnato dai docenti, tenendo pulito il banco e la sedia; durante l'attività didattica non devono alzarsi se non autorizzati e devono contribuire al mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'aula.
- c) Durante le lezioni gli alunni devono partecipare con attenzione svolgendo quanto loro assegnato e non distraendosi dedicandosi ad altro; non devono interrompere le attività didattiche in modo pretestuoso e arrecare disturbo creando motivo di distrazione.
- d) Sono vietati l'introduzione di oggetti impropri e l'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici se non previa autorizzazione del docente che se ne voglia avvalere a scopi didattici.
- e) L'ingresso e l'uscita degli alunni, anche in occasione dei trasferimenti dall'aula ad altri spazi (ad esempio la palestra o i laboratori), devono avvenire con ordine e senza schiamazzi.
- f) All'intera comunità scolastica è fatto divieto di fumare, in tutti i locali dei plessi e nelle aree di pertinenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

**Art. 3 - Obblighi verso cose e persone.**

- a) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento civile ed educato, evitando quanto possa compromettere le condizioni di sicurezza e di salute dell'istituzione scolastica e delle persone che la frequentano e vi operano.
- b) Gli alunni devono rispettare i locali, gli arredi e le attrezzature dell'Istituto.  
Eventuali danni devono essere risarciti dai genitori, che siano stati provocati con dolo oppure in conseguenza di atteggiamenti non corretti o anche per sola incuria. Qualora non venga individuato il colpevole, il risarcimento ricade sugli alunni, e per essi sui loro genitori, dell'intera classe coinvolta.
- c) Gli alunni dovranno avere rispetto per i compagni e il personale della scuola, non arrecando loro offesa o danno attraverso derisione, diffamazione, umiliazione, discriminazione e non assumendo mai atteggiamenti di provocazione, minaccia, intimidazione.  
Non è ammessa alcuna forma di violenza fisica e psicologica (aggressioni con percosse e linguaggio non consono, azioni di ritorsione su proprietà d'altri...).
- d) E' considerato una mancanza disciplinare di particolare gravità il bullismo inteso come *un insieme di comportamenti vessatori fisici, verbali e sociologici, reiterati nel tempo, posti in essere da un individuo o da un gruppo di individui nei confronti di individui più deboli* (Baldry 1998) come pure il cyberbullismo *ovverosia qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo* (Legge n. 71 del 29 maggio 2017, art. 1, comma 2).

**Art. 4 - Caratteristiche delle sanzioni disciplinari.**

I provvedimenti disciplinari devono essere graduati e proporzionati alle infrazioni nonché commisurati alle caratteristiche personali e socio-culturali dell'alunno.

Vanno intesi come parte del processo educativo e finalizzati a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, riconducendolo a una condotta corretta nell'ambito della comunità scolastica, senza mortificarlo o, se non in casi eccezionali, privarlo del servizio scolastico.

#### **Art. 5 - Tipologia delle sanzioni disciplinari.**

A seconda della gravità della mancanza disciplinare potranno essere messi in atto i seguenti provvedimenti:

- a. attribuzione di una riflessione scritta sul proprio comportamento, da condividere col gruppo classe nell'ambito di un'attività di Educazione alla cittadinanza
- b. richiamo scritto sul diario o sul libretto scolastico personale dello studente da sottoporre alla firma del genitore
- c. annotazione disciplinare sul registro di classe
- d. sequestro di oggetti impropri o di cellulare
- e. risarcimento dei danni
- f. sospensione dalle lezioni, con obbligo e senza obbligo di frequenza, sino a quindici giorni
- g. sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni.

#### **Art. 6 - Soggetti erogatori.**

Il docente di classe potrà procedere in modo autonomo con i provvedimenti da **a** a **d**.

L'annotazione disciplinare sul registro di classe (**c**) deve essere motivata ed elaborata in termini non generici e va sottoposta al vaglio del DS o di un suo rappresentante.

I provvedimenti che comportano rimborso di un danno patrimoniale (**e**) e allontanamento dalla scuola (**f**) saranno adottati dal Consiglio di Classe se di una durata sino a quindici giorni; se superiore (**g**) occorrerà una delibera del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 7 - Casistica di mancanze disciplinari e sanzioni corrispondenti.**

- a) Ritardi reiterati e immotivati; assenze reiterate prive di giustificazione; mancanza dell'occorrente necessario alle attività didattiche; mancato assolvimento degli impegni di studio a casa; disattenzione, disinteresse e mancata partecipazione alle attività scolastiche > art. 5 **a - b - c**.
- b) Possesso di oggetti impropri o che costituiscano un pericolo per le persone o possano danneggiare l'ambiente > art. 5 **d**, accompagnata da informativa ai genitori 5 **b** e/o annotazione 5 **c**.
- c) Utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici > art. 5 **d**, con riconsegna al genitore a fine giornata ed annotazione 5 **c**.  
Usò improprio per foto o riprese video di terzi, anche se non oggetto di divulgazione, episodico ma in una circostanza lesiva dell'immagine altrui > anche art. 5 **f**.  
Per la pubblicazione su social network di foto o riprese video che si configuri come violazione della privacy perseguibile per legge si rimanda alla normativa vigente.
- d) Mancato rispetto all'ambiente scolastico > informativa ai genitori art. 5 **b** e/o annotazione 5 **c**. Se rappresentato da un danneggiamento grave, art. 5 **e** ed art. 5 **f**.
- e) Iterata violazione di quanto sinora indicato e delle norme di comportamento precisate negli art. 1, 2 e 3 nonché continuo disturbo dell'attività didattica > art. 5 **f**, sulla base di almeno cinque annotazioni 5 **c**.
- f) Mancato rispetto dei compagni e del personale scolastico attraverso aggressioni verbali e/o fisiche oppure atti intimidatori > annotazione 5 **c**; se grave art. 5 **f**.

- g) Atti di bullismo o cyberbullismo > art. 5 g., ricorrendo all' art. 5 h. solo in casi di eccezionale gravità. La sanzione deve prevedere attività di tipo riparativo con impiego del tempo di sospensione dalle lezioni in aula a favore della collettività, in particolar modo verso pari svantaggiati. La sanzione deve essere accompagnata con azioni educative tese a rendere il bullo consapevole delle implicazioni delle sue azioni nei confronti dell'equilibrio psico-fisico della vittima e momenti di confronto e composizione dei conflitti fra vittima e bulli nonché da un percorso di supporto psicologico per individuare e arginare le concause da cui si sono originati i comportamenti deviati.
- h) Atteggiamenti di sostegno al bullo anche in assenza di partecipazione diretta alle prevaricazioni: art. 5 a ed eventuale art. 5 f, con una sospensione dall'attività didattica commisurata al grado di coinvolgimento e finalizzata ad attività di carattere prosociale.
- i) Danneggiamenti gravi o vilipendio all'istituzione scolastica che si configurino come illecito penale, atti di violenza che siano qualificabili come reati > art. 5 g, con segnalazione ai Servizi sociali del Comune e alla Procura presso il Tribunale dei minori.

**Art. 8 - Procedure di erogazione delle sanzioni disciplinari.**

Prima d'infliggere qualunque sanzione, gli alunni devono essere ascoltati ed hanno diritto alla difesa secondo quanto indicato nello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Contro i provvedimenti disciplinari, chiunque ne abbia interesse può rivolgersi all'Organo di garanzia presso l'Istituto, che nel termine di dieci giorni dalla presentazione del reclamo dovrà pronunciarsi, analizzando le procedure seguite per l'emanazione della sanzione e ascoltando, ove ritenuto necessario, i diretti interessati.

**Tutti i REGOLAMENTI sono stati approvati dal Collegio dei Docenti  
nella seduta del 21 /11/2018.**